

## **TI\_GERICHTE 11.2005.100 vom 15. Februar 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-02-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2005.100](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.100)

FR: TI\_GERICHTE 11.2005.100 du 15 février 2007

IT: TI\_GERICHTE 11.2005.100 del 15 febbraio 2007

### **Regeste**

Misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv).

#### **E. 2**

I nuovi documenti prodotti dal convenuto con l'appello (due avvisi di scadenza premio della \_\_\_\_\_) non sono ricevibili, poiché nelle protezioni dell'unione coniugale – e a maggior ragione nelle relative cautelari – continua a valere il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419 b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie.

#### **E. 2.3**

con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare, ad ogni modo, l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Ne segue che, contrariamente all'opinione del Pretore, fino al giorno in cui il matrimonio esiste il contributo alimentare in favore di un coniuge va determinato secondo le norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale, non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio. È vero che, qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, i criteri dell'art. 125 CC vanno ponderati già prima dello scioglimento del matrimonio per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ciò non significa tuttavia che nel metodo di calcolo ci si debba scostare da quanto appena descritto, tanto meno ove si pensi che fino allo scioglimento del matrimonio continua a sussistere il dovere di reciproca assistenza derivante dall'art. 163 CC (v. RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12).

#### **E. 3**

Nella misura in cui chiede che il contributo alimentare per la moglie sia soppresso già dal 10 luglio 2003, l'appellante avanza una pretesa nuova, e come tale irricevibile. Nell'istanza del 1° giugno 2004 egli non accennava invero ad alcuna retroattività. Ne accennava nel

memoriale conclusivo del 21 aprile 2005, ma a quel momento la richiesta era ormai improponibile, giacché sarebbe sfuggita al contraddittorio (entrambe le parti avevano rinunciato alla discussione finale); per di più, il Pretore ha estromesso quel memoriale dagli atti per tardività (decreto impugnato, pag. 4). In realtà l'appellante sembra confondere misure a protezione dell'unione coniugale e provvedimenti cautelari. Come ha indicato il Pretore (pag. 6 consid. 6), il decreto cautelare impugnato fa seguito all'istanza presentata dall'istante il 1° giugno 2004 per ottenere la soppressione dei contributi provvisionali "precedentemente ordinati" (sopra, lett. F). All'udienza del 7 giugno successivo, indetta per la discussione di tale istanza, le parti hanno notificato mezzi di prova (interrogatorio formale dei coniugi e due testimoni), che sono stati assunti il 12 luglio 2004. Con ordinanza del 7 aprile 2005 il Pretore, "rilevato che l'istruttoria sulla modifica delle misure cautelare è terminata", ha citato le parti alla discussione finale, poi annullata per rinuncia delle parti. Perché il Pretore avrebbe dovuto statuire sull'originaria istanza di misure a protezione dell'unione coniugale del 28 giugno 2002 l'appellante non spiega, tanto meno ove si pensi che tale procedura risulta tuttora in fase istruttoria. Oltre a ciò, un decreto cautelare che modifica un assetto provvisorio vigente ha – in linea di massima – effetto unicamente per il futuro. Solo ragioni di equità possono far decorrere la modifica già dalla presentazione dell'istanza o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto (DTF 111 II 107 consid. 4). Nella misura in cui chiede che il contributo litigioso sia soppresso già dal 10 luglio 2003 (e non solo dal 1° giugno 2004), l'appellante avrebbe dovuto allegare pertanto motivi eccezionali, i quali giustificassero la soppressione del contributo provvisorio già prima dell'introduzione dell'istanza (art. 137 cpv. 2 CC per analogia: Leuenberger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 in fine ad art. 137 CC con richiamo). Al proposito però il memoriale è del tutto silente.

#### **E. 4**

Il caso in rassegna ripropone per vero un problema di carattere generale: quello di sapere se risponda all'economia di giudizio che un Pretore emani decreti cautelari appellabili (emessi, cioè, "previo contraddittorio": art. 379 cpv. 2 CPC) nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17d). Teoricamente, nulla osta (sopra, consid. 1). All'atto pratico, nondimeno, mal se ne intravede l'utilità. Decreti cautelari adottati "nelle more istruttorie" (sulla nozione: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907) possono senz'altro giustificarsi per motivi d'urgenza. Decreti cautelari emessi "previo contraddittorio", ovvero dopo una discussione finale, dilazionano invece la procedura senza grandi pregi, ove appena si consideri che sulle misure a protezione dell'unione coniugale il Pretore dovrà ancora statuire – una volta ancora con esame sommario – al momento in cui giudicherà l'istanza vera e propria. E a quel momento il giudizio finale farà decadere tutti i provvedimenti cautelari, in linea di principio a valere dalla data dell'istanza. Vagliare due volte un materiale processuale identico (o pressoché identico) potrebbe rivelarsi, in definitiva, un esercizio poco consono all'economia di giudizio.

#### **E. 5**

Per quel che è dei contributi alimentari, il Pretore ha richiamato il principio secondo cui, dovendosi ragionevolmente escludere una riconciliazione tra coniugi, occorre far capo ai criteri applicabili per il mantenimento dopo il divorzio. Ciò premesso, egli ha accertato che il marito consegue un reddito di fr. 9209.35 mensili (reddito aziendale fr. 5542.–, reddito

immobiliare fr. 420.–, rendita AI fr. 1931.–, rendita assicurativa dalla \_\_\_\_\_ fr. 900.–, rendita assicurativa dalla \_\_\_\_\_ fr. 416.35) e ha un fabbisogno minimo di fr. 5757.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, contributo per E \_\_\_\_\_ fr. 800.–, interessi ipotecari fr. 1660.40, spese di riscaldamento fr. 166.05, premio della cassa malati fr. 292.–, spese di manutenzione fr. 150.–, assicurazioni della casa a \_\_\_\_\_ fr. 490.–, assicurazioni incendio case ad \_\_\_\_\_ fr. 144.60, tassa sui rifiuti fr. 15.70, imposte fr. 938.45). Quanto alla moglie, il Pretore ha accertato che essa lavora a tempo parziale per il Comune di \_\_\_\_\_ come ausiliaria presso la scuola montana \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Esclusa per ragioni di salute la possibilità di estendere l'attività lucrativa, egli ne ha accertato il reddito in fr. 1517.– mensili, oltre a fr. 450.– di assegni familiari. Il fabbisogno minimo di lei è poi stato fissato in fr. 2031.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, contributo per E \_\_\_\_\_ fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 214.15, spese accessorie alla proprietà fr. 150.–, assicurazione dell'automobile fr. 145.–, assicurazione dell' economia domestica fr. 23.–, tassa sui rifiuti fr. 15.70, imposte fr. 84.–). Il fabbisogno in denaro dei figli, infine, è stato valutato sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2003) in fr. 2347.– mensili per C \_\_\_\_\_ e in fr. 1115.– ciascuno per B \_\_\_\_\_ e V \_\_\_\_\_. Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha ritenuto “non più possibile pretendere dal marito la corresponsione di un contributo alimentare a favore della moglie”. Ha soppresso pertanto il contributo dal 1° giugno 2004, salvo negare per motivi di equità e per gli impegni assunti dal marito la restituzione di quanto corrisposto dopo di allora. In relazione ai figli, il primo giudice ha rilevato che B \_\_\_\_\_ e V \_\_\_\_\_ vivono dal padre, il quale si fa carico del loro mantenimento, sicché ha inserito il relativo fabbisogno in denaro nel fabbisogno minimo di lui, mentre ha suddiviso il fabbisogno in denaro di C \_\_\_\_\_ (esclusa la retta della scuola privata) tra i genitori.

## **E. 6**

Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi a tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio 2004, consid.

## **E. 7**

L'appellante si duole che il Pretore ha inserito nel suo fabbisogno minimo gli interessi dell'abitazione occupata dalla moglie, sottolineando di non avere mai accettato nulla di simile e di essersi limitato a menzionare quelle spese solo per descrivere la situazione. A suo avviso inoltre la decisione del primo giudice è iniqua e ingiustificata, la moglie avendo entrate per complessivi fr. 1967.– mensili. La critica è fondata, ma non per le motivazioni addotte dal convenuto. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare in effetti che il costo dell'alloggio va incluso nel fabbisogno minimo di chi occupa l'abitazione, non in quello del coniuge tenuto ad erogare contributi di mantenimento ( RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13 con riferimenti). In concreto l'onere ipotecario, non contestato, di fr. 175.– mensili (doc. 46) va

aggiunto quindi nel fabbisogno minimo della moglie. Nel caso in cui provveda egli medesimo al pagamento, l'appellante potrà compensare tale importo mensile deducendolo dal contributo dovuto alla moglie.

#### **E. 8**

D'ufficio questa Camera deve intervenire sul fabbisogno minimo dell'appellante, per contro, laddove il Pretore ha trascurato il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitori affidatari (fr. 1250.– in luogo di fr. 1100.– mensili) e ha indebitamente compreso nel fabbisogno del padre la quota d'alloggio che riguarda i figli (la somma di fr. 1660.40 per interessi ipotecari si riferisce a tutti gli immobili del convenuto). Quanto concerne i figli non rientra invero nel fabbisogno minimo del genitore affidatario (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza). La quota relativa all'alloggio dei minorenni va compresa perciò nel fabbisogno in denaro di questi ultimi. In concreto l'onere ipotecario dell'abitazione a \_\_\_\_\_, e solo di quella (fr. 1111.– mensili: doc. 46) va suddiviso così nella proporzione di

#### **E. 13**

Secondo l'appellante adesiva il fabbisogno in denaro dei figli B \_\_\_\_\_ e V \_\_\_\_\_ non dovrebbe ammontare a fr. 1115.– mensili, poiché “un importo di fr. 800.– per figlio apparirebbe più confacente alla situazione”, vivendo essi in \_\_\_\_\_, abitando nella casa del padre a \_\_\_\_\_ e periodicamente nel rustico della madre ad \_\_\_\_\_. Quanto a C \_\_\_\_\_, l'appellante afferma che l'importo di fr. 2347.– mensili stabilito dal Pretore è eccessivo, poiché alla retta dell'Istituto \_\_\_\_\_ (di fr. 972.– mensili) sono stati aggiunti fr. 1375.– senza tenere conto che nella tassa scolastica sono già compresi vitto e alloggio al 50%. Ora, in materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 128 III 414 verso il basso), sicché il giudice non è legato alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte né alle richieste di giudizio. In concreto dunque, contrariamente a quanto crede il Pretore, poco importa che il convenuto abbia chiesto di applicare l'edizione del 2003 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo e abbia indicato un fabbisogno in denaro di fr. 1115.– mensili per figlio. Al momento in cui ha statuito (luglio del 2005), egli avrebbe dovuto far capo d'ufficio all'edizione 2005. All'appellante adesiva giova ricordare dipoi che le cifre indicate nelle note raccomandazioni dal 2000 in poi – diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996 – sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni ( *Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder*, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto al fabbisogno in denaro indicato dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede del resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70

consid. 2c con richiami). I principi testé riassunti sono stati debitamente pubblicati (sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; RtiD II-2004 pag. 567 consid. 11b). Le citate raccomandazioni del 2005 prevedevano, nel caso di tre fratelli che vivono nella stessa economia domestica, un fabbisogno medio in denaro dal 13° anno di età di fr. 1600.– mensili (compresi fr. 190.– per cura e educazione, che lavorando al 100% il padre affidatario non può prestare in natura). In tali fabbisogni va adattato inoltre il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta al valore medio stimato dalle raccomandazioni, bensì a quello effettivo, ovvero agli interessi ipotecari dell'abitazione a Nante (complessivi fr. 1111.– mensili: doc. 46). Un terzo della spesa va quindi inserita nel fabbisogno in denaro di C \_\_\_\_\_ (fr. 370.–), un quarto in quello di B \_\_\_\_\_ (fr. 277.–) e un quinto in quello di V \_\_\_\_\_ (fr. 222.–). Il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo del convenuto si riduce così a fr. 242.– mensili (sopra, consid. 8). In virtù del principio inquisitorio illimitato, i fabbisogni in denaro devono pertanto essere rivalutati d'ufficio in fr. 1602.– mensili (B \_\_\_\_\_) e fr. 1547.– mensili (V \_\_\_\_\_). Quanto a C \_\_\_\_\_, dal 2003 essa frequenta in internato la scuola \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e rientra a casa solo il fine settimana. Al suo fabbisogno medio vanno aggiunti perciò la retta e la pensione della scuola, che ammontano a fr. 10 200.– l'anno, ovvero a fr. 850.– mensili (doc. 44, 8° foglio). Non si giustifica invece di ammettere gli altri oneri (tassa di iscrizione all'esame di ammissione, danno causato dall'allieva, passeggiata scolastica), non trattandosi di oneri correnti. Durante il soggiorno in istituto (dalla domenica sera al venerdì sera) il vitto (fr. 310.–), l'alloggio (fr. 370.–), la cura e l'educazione (fr. 190.–) sono sostituiti dalla retta dell'istituto. Il fabbisogno in denaro della ragazza ammonta così a fr. 1580.– mensili. Per tener conto delle maggiori spese sopportate dai genitori durante gli altri periodi, si giustifica equitativamente di inserire nel fabbisogno di lei un terzo degli oneri correnti per il vitto, l'alloggio e l'educazione (I CCA sentenza inc. 11.2001.31 del 5 luglio 2002, consid. 15b massimata in: RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c), ossia fr. 300.– mensili arrotondati. Il fabbisogno in denaro della figlia si attesta quindi in fr. 1880.– mensili. Quanto alla ripartizione tra i genitori, non vi è contestazione sul fatto che il fabbisogno in denaro, esclusi i costi della scuola privata, sia suddiviso a metà (fr. 1365.– mensili a carico del padre e fr. 515.– a carico della madre).

#### **E. 14**

L'appellante adesiva lamenta infine il fatto che, constatato un ammanco, il Pretore non ha suddiviso la disponibilità del marito tra lei e i figli. La critica è fondata, giacché ove il reddito coniugale non fosse sufficiente per coprire il fabbisogno familiare, i contributi in favore della moglie e dei figli andrebbero ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), il debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Se non che, come si vedrà in appresso, le entrate familiari consentono nella fattispecie di coprire i fabbisogni. Sulla critica non occorre dunque soffermarsi oltre.

#### **E. 15**

In definitiva, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue: reddito del marito (consid. 11c) fr. 9 209.35 reddito della moglie (non

contestato) fr. 1 967.— fr. 11 176.35 mensili fabbisogno minimo del marito (consid. 8) fr. 3 924.80 fabbisogno minimo della moglie (consid. 12c) fr. 2 122.85 fabbisogno in denaro di C\_\_\_\_\_a (consid. 13) fr. 1 880.— fabbisogno in denaro di B\_\_\_\_\_o (consid. 13) fr. 1 602.— fabbisogno in denaro di V\_\_\_\_\_ (consid. 13) fr. 1 547.— fr. 11 076.65 mensili eccedenza fr. 99.70 metà eccedenza fr. 49.85 mensili Il marito può conservare per sé: fr. 3924.80 + fr. 49.85 fr. 3 974.65 mensili, deve destinare ai figli: fr. 1365.— + fr. 1602.— + fr. 1547.— fr. 4 514.— mensili e deve versare alla moglie: fr. 2122.85 + fr. 49.85 + fr. 515.— ./ fr. 1967.— fr. 720.— mensili. Ne discende che l'appello principale dev'essere respinto e quello adesivo accolto entro tali limiti. III. Sulle spese e le ripetibili

### E. 16

Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Vanno posti quindi a carico del marito per quanto attiene all'appello principale, destinato all'insuccesso. Per quel che è dell'appello adesivo, la moglie ne esce vittoriosa per tre quarti e appare perciò equo che sopporti un quarto degli oneri processuali. Il resto andrebbe a carico del marito, ma siccome esso ha rinunciato a presentare osservazioni, non può essere considerato soccombente (Rep. 1987 pag. 135). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C. c. M., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). In tali condizioni si giustifica di rinunciare al prelievo di tale quota e di ridurre gli oneri processuali di conseguenza, senza attribuzione di ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sul riparto degli oneri processuali di prima sede (metà ciascuno) e delle ripetibili (compensate), ove appena si pensi che la moglie chiedeva un contributo alimentare di fr. 2500.— mensili dal 1° luglio 2002 al 31 agosto 2002 e di fr. 1023.50 mensili in seguito, oltre all'obbligo per il marito di assumere gli interessi ipotecari dell'immobile da lei occupato.

### E. 17

Per quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.—, ove appena si capitalizzi il contributo in favore della moglie, che in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 350.— b) spese fr. 50.— fr. 400.— sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.— per ripetibili. 3. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato: L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che dal 1° giugno 2004 il contributo alimentare dovuto da AP 1 a AA 1 è ridotto a fr. 720.— mensili. Nel caso in cui assumesse egli medesimo gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione occupata dalla moglie, AO 1 potrà compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 175.— mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto alla moglie. Per quanto riguarda gli altri dispositivi, l'appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è confermato. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) taxa di giustizia ridotta fr. 100.— b) spese fr. 50.— fr. 150.— sono posti a carico di AA 1 Non si

assegnano ripetibili. 5. Intimazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.